COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 14 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)

Aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni.

Per l'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Societa' e' autorizzata a portare da 135 a 180 milioni il suo capitale in azioni ed a procurarsi il rimanente capitale necessario con emissione di proprie obbligazioni.

I versamenti fatti sulle azioni saranno aggiunti al capitale sociale in azioni di cento trentacinque milioni di lire, a tutti gli effetti di cui all'articolo 24 del vigente contratto per l'esercizio della rete Mediterranea, fino a che continuera' ad essere in vigore il contratto medesimo.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-delle-strade-ferrate-del-mediterr-art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it